

ISTITUTO COMPRENSIVO “I. Nievo” Cinto Caomaggiore

Dipartimento disciplinare di religione

Insegnante referente Pennino Marianna

CURRICOLI

ANNO SCOLASTICO 2009-2010

INDICE

-PERCHE' SI VALUTA?

-PARTICOLARITA' NORMATIVA SULLA
VALUTAZIONE IRC

-TEST D'INGRESSO SCUOLA PRIMARIA

PERCHE' SI VALUTA?

ALUNNO

RAGIONI PSICOLOGICHE: il bambino ha bisogno di conferme e smentite rispetto al suo operato

RAGIONI PEDAGOGICHE: il bambino si rende conto di come sta evolvendo

RAGIONI ISTITUZIONALI: la scuola come organizzazione che fa il punto sul processo formativo

INSEGNANTE

controllare, tarare, vagliare, rileggere ed eventualmente modificare i propri percorsi di lavoro, le metodologie intraprese

-PARTICOLARITA' NORMATIVA SULLA VALUTAZIONE IRC

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) è presente nella scuola italiana con una condizione particolare, derivante dalla fondazione concordataria, che ne fa **una disciplina diversa** dalle altre, anche se con tutte le altre discipline condivide natura e finalità scolastiche, nonché un apparato didattico (fatto di programmi, libri di testo, insegnanti) che ugualmente è identico nella teoria ma diverso nella pratica.

Il confronto sulla valutazione è decisivo per risolvere il problema dell'identità dell'Irc. Ai confini tra la dimensione didattica e quella giuridica, tra le competenze professionali del docente e la rilevanza esterna delle sue conclusioni, il momento della valutazione ha inciso profondamente nel delineare il profilo dell'Irc.

Agli insegnanti di religione (Idr) si chiede di conoscere con precisione il contesto in cui si va ad inserire il loro lavoro scolastico per muoversi al suo interno con piena consapevolezza e nel rispetto della normativa.

VINCOLI NORMATIVI

La valutazione subisce nell'Irc almeno quattro limitazioni che ne indeboliscono l'immagine scolastica. Esse si manifestano (1) nell'impossibilità di far ricorso a voti ed esami, (2) nella scheda separata con cui si comunica la valutazione alle famiglie, (3) nella partecipazione condizionata dell'Idr alle deliberazioni degli scrutini finali.

La prima restrizione riguarda direttamente l'apparato didattico dell'Irc e consiste nel divieto di far ricorso a voti ed esami. E' l'aspetto su cui si concentrano minori polemiche, perché deriva da norme veteroconcordatarie che godono ormai di una tacita assuefazione nonostante la scarsa coerenza con l'impianto neoconcordatario.

Occorre infatti risalire alla **legge 824/30**, applicativa del Concordato del 1929, con la quale si stabiliva, all'art. 4, che «per l'insegnamento religioso, **in luogo di voti e di esami** viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae». La CM 117 del 23-9-1930

ripeteva le indicazioni della legge, motivandole semplicemente con le «speciali finalità» dell'Ir.

Se questi limiti potevano aver senso nel vecchio regime concordatario (pur non essendo esplicitamente contemplati nel testo del Concordato), in un contesto di religione di Stato e di Ir legittimamente inteso come catechesi scolastica, oggi essi non sono più coerenti con il nuovo quadro istituzionale. Dopo la revisione concordataria del 1984 l'Irc ha fatto proprie le finalità della scuola, ma l'abbandono delle precedenti finalità "speciali" non ha prodotto conseguenze in sede operativa. Anzi, il **Testo Unico** della legislazione scolastica, DLgs 297/94, ha letteralmente ripreso la formula del 1930, confermandone la validità, senza accorgersi del suo superamento.

Un documento di valutazione separato

La registrazione della valutazione dell'Irc su scheda separata è forse l'aspetto di maggiore visibilità che accompagna la valutazione dell'Irc.

Ci riferiamo all'ordine del giorno del 16 gennaio 1986 con cui, fra le altre cose, la Camera dei deputati impegnava il governo «a **predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella**, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all'insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione».

La logica in cui si muoveva l'intera risoluzione della Camera era una sorta di *par condicio* scolastica fra avvalentisi e non avvalentisi, che si sarebbe dovuto realizzare riempiendo il vuoto creatosi in questi ultimi per la mancanza di attività alternative programmate. La **Corte costituzionale**, però, ha riconosciuto nel 1989 l'illegittimità di una tale impostazione, richiamando la radicalità dell'unica scelta che può esser posta agli utenti e che riguarda solo l'avvalersi o non avvalersi dell'Irc, a prescindere da qualsiasi alternativa. Non potendo, all'epoca, contare su un voto parallelo da far figurare in pagella per i non avvalentisi, si pretese di non farvi figurare neppure quello di Rc, confinandolo in un modulo distinto, per evitare gli usi impropri che

potessero derivare dalla traccia di una scelta che coinvolgeva delicate questioni di coscienza su un documento di rilevanza pubblica ed esterna alla scuola quale la pagella.

Ancora una volta potè servire il richiamo alla legge 824 del 1930, dato che questa parlava al già citato art. 4 di «una speciale nota, da *inserire* nella pagella scolastica»; perciò dall'anno scolastico successivo 1986/87 venne introdotto il “pagellino” per l'Irc¹. Quando nel 1994 venne redatto il Testo Unico della legislazione scolastica, quell'articolo del 1930 fu integralmente trasferito nell'art. 309, c. 4, con un'unica modifica: la «speciale nota» era «da *consegnare unitamente* alla scheda o alla pagella scolastica». Il mutamento lessicale è indicativo e segna il passaggio **da una presenza ancora interna alla pagella (*inserire*) ad una collocazione esterna ad essa (*consegnare unitamente*).**

Recentemente, la **riforma Moratti** ha introdotto come nuovo strumento di valutazione il *Portfolio delle competenze individuali* che modifica decisamente il panorama valutativo della scuola italiana e rende superata la logica con cui è stato finora affrontato il problema della valutazione dell'Irc.

Per comprendere il senso della raccolta dei materiali che vanno a costituire il portfolio si può leggere quanto riportato nelle stesse **Indicazioni Nazionali**, che ne chiariscono la funzione all'interno di ciascun livello scolastico: «La riflessione critica su questi materiali costituisce un'occasione per migliorare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo studente all'autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare i genitori nei processi educativi».

Uno strumento così aperto e poco strutturato dovrebbe accogliere anche esperienze e risultati legati all'Irc, non solo per la logica di integrazione fra scuola ed extrascuola che caratterizza questa strategia di lavoro, ma anche e soprattutto per il nuovo modello di valutazione che si viene a proporre, alieno da preoccupazioni

¹ Cfr. CCMM 286/86, 11/87, 156/87.

formali e da criteri uniformi ed invece attento a seguire gli itinerari personali di ogni alunno più con spirito di accompagnamento che di classificazione.

Una prima riprova di tali novità è intervenuta la **CM 85/04** che, nell'intento di valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ha rimesso alla responsabilità delle singole scuole non solo la valutazione di merito (che è competenza tecnica inequivocabilmente spettante ai soli insegnanti), ma anche la sua certificazione (che è atto ufficiale difficilmente sottraibile alla prescrittività ministeriale). Nel ricostruire il quadro normativo, il punto di forza è costituito dall'art. 4, c. 4, del DPR 275/99, il quale attribuisce alle singole istituzioni scolastiche il compito di individuare «le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale». L'art. 10, c. 3, del medesimo DPR 275/99 attribuisce a un decreto del Ministro l'adozione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate». La CM 85/04 proponeva quindi alcuni esempi di una possibile modulistica che doveva essere adottata autonomamente dalle scuole.

La successiva **CM 84/05** ha proposto invece una modulistica piuttosto vincolante che ha suscitato diverse obiezioni. Qui interessa solo rilevare come sia stata impugnata proprio la presenza dell'Irc nell'unico documento di valutazione, producendo un intervento del giudice amministrativo che ha suggerito di tornare alla situazione precedente.

La partecipazione allo scrutinio finale

La terza condizione di minorità che la valutazione dell'Irc deve sopportare è la questione del ruolo dell'insegnante negli scrutini finali, introdotto dalla **revisione dell'Intesa Cei-Mpi del 1990**. Come è noto, il punto 2.7 dell'Intesa del 1985 è stato in quella circostanza integrato dal seguente comma: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione ad adottarsi a maggioranza, il

voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, **se determinante,diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».**

Il 20 settembre 1995, infatti, veniva accolto dal governo un ordine del giorno della Camera che impegnava il governo «ad assumere le opportune iniziative affinché in attuazione di quanto stabilito al punto 2.7 dell'Intesa allegata al D.P.R. 23-6-1990, n. 202, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, qualora risulti determinante, non venga conteggiato e il relativo giudizio venga iscritto a verbale». La presa di posizione parlamentare risulta piuttosto inopportuna in quanto la materia è di indiscutibile origine pattizia e non può essere oggetto di modifica o di interpretazione autentica unilaterale. Sta di fatto che quell'ordine del giorno non ha avuto alcun seguito.

- TEST D'INGRESSO SCUOLA PRIMARIA -



1-Chi era il Papà di Gesù?

(Cerchia e colora la figura esatta)



1-Chi era la mamma di Gesù?

(Cerchia e colora la figura esatta)






1-Dove abitava Gesù?

(Cerchia e colora l' edificio esatto)





Cerchia e colora soltanto le figure che ti fanno pensare alla religione



CHI CERCA

In questa scheda ci sono molti oggetti e persone.

Trova, cerchia con il rosso e colora quelli che ti fanno pensare alla Religione.

